

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3517 del 22/07/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1775 del 04/04/2017 intestata a CONFEZIONI PLAX SRL per lo stabilimento di realizzazione di imballaggi in plastica sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3632 del 22/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventidue LUGLIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1775 del 04/04/2017 intestata a CONFEZIONI PLAX SRL per lo stabilimento di realizzazione di imballaggi in plastica sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1775 del 04/04/2017 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CONFEZIONI PLAX SRL con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di imballaggi in plastica sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29" rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Atto Prot. Com.le 8747 del 07/04/2017;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con Determinazioni Dirigenziali n. DET-AMB-2017-3043 del 15/06/2017 e DET-AMB-2018-3887 del 21/07/2018, rilasciate dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Atti Prot. Com.li 14278 del 19/06/2016 e 17445 del 24/07/2017;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende all'Allegato A "EMISSIONI IN ATMOSFERA", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 12/03/2019 come integrata in data 30/03/2019, acquisita ai Prot. Com.li 5906 e 7305 e da Arpae al PG/2019/56327 del 08/04/2019, da **CONFEZIONI PLAX SRL** nella persona di Valeri Federico in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 9257 del 23/04/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/80072, formulata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 16/05/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2019/78035;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 15463 del 16/07/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/112120, il Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato quanto segue: "*Vista la presentazione da parte della ditta in oggetto della dichiarazione in materia di impatto acustico allegata all'istanza (...), con la presente **si comunica la presa d'atto FAVOREVOLE di tale documentazione. Si richiede comunque al richiedente, al termine della realizzazione dell'impianto previsto, di verificare puntualmente il rispetto dei limiti acustici, attraverso misurazioni fonometriche e di trasmetterne gli esiti allo scrivente ufficio.***";

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 17/07/2019, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1775 del 04/04/2017 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CONFEZIONI PLAX SRL con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale

per lo stabilimento di realizzazione di imballaggi in plastica sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29" rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Atto Prot. Com.le 8747 del 07/04/2017, come segue:

- l'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale predetta è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- si introduce la seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: al termine della realizzazione dell'impianto previsto, il gestore dovrà verificare puntualmente il rispetto dei limiti acustici, attraverso misurazioni fonometriche e trasmetterne gli esiti al Comune di Savignano sul Rubicone.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1775 del 04/04/2017** ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CONFEZIONI PLAX SRL con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di imballaggi in plastica sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 29", **come segue**:
 - **l'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale predetta è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **si introduce la seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: al termine della realizzazione dell'impianto previsto, il gestore dovrà verificare puntualmente il rispetto dei limiti acustici, attraverso misurazioni fonometriche e trasmetterne gli esiti al Comune di Savignano sul Rubicone.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1775 del 04/04/2017.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1775 del 04/04/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1775 del 04/04/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 07/04/17 P.G.N. 8547, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3043 del 15/06/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 19/06/17 P.G.N. 14417;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3887 del 21/07/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 24/07/17 prot. n. 17371.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- spostamento della macchina accoppiatrice esistente (punto di aspirazione relativo al trattamento corona I, J, K) e del relativo camino (emissione N. 8);
- installazione di una nuova macchina accoppiatrice comprensiva di gruppo stampa aspirato (G) ed aspirazione di bonifica (L, M) per eventuali vapori di solventi non intercettati alla fonte con relative emissioni di SOV (convogliate nel post-combustore esistente di cui alla emissione N. 3) e trattamento corona (H) convogliate al camino di cui all'emissione N. 8. Si precisa che il trattamento corona e quindi le emissioni di ozono avverranno con frequenze e durate analoghe a quelle previste e già autorizzate della accoppiatrice esistente (inferiori a due ore al mese) e che le due accoppiatrici non effettueranno mai il trattamento corona in contemporanea;
- sostituzione di una delle due macchine per la stampa flessografica con una nuova a 9 colori. Le emissioni relative al gruppo stampa principale ad 8 colori (E) verranno convogliate al nuovo punto di emissione N. 9 dotato di nuovo post-combustore. Le sole emissioni relative alla stampa con il nono colore (F) verranno convogliate al post-combustore esistente di cui alla emissione N. 3;
- convogliamento delle emissioni della esistente macchina per la stampa (punti di aspirazione A, B e C) al post-combustore nuovo di cui alla emissione N. 9 anziché a quello esistente;
- realizzazione di due punti di emissione di emergenza N. 10 e N. 11 relativi, rispettivamente, alla nuova macchina accoppiatrice comprensiva di stampa e alla nuova macchina da stampa solo per il nono colore;
- aumento dei consumi delle materie prime da 90 a 100 t/a di diluenti/solventi, da 90 a 110 t/a di inchiostri, una riduzione dei ritardanti da 30 a 15 t/a, che comporta complessivamente un aumento del consumo massimo teorico di solvente da 183 a 186,5 t/a;
- aumento dei giorni lavorativi annui da 220 a 250;
- utilizzo dell'impianto termico di cui alla emissione N. 4 esclusivamente per riscaldamento locali;

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2019/60686 del 15/04/2019 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2019/60689 del 15/04/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione

alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'utilizzo e le emissioni di composti organici volatili (trattandosi di uno stabilimento soggetto alle disposizioni dell'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.), ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2019/98668 del 24/06/19 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

Emissione N. 3 - accoppiatrice/stampa

Gli inquinanti sono costituiti da COV; per la determinazione del valore limite si fa riferimento al punto 3.1, per soglie di consumo di solvente >25 t/a, della Tabella 1 alla Parte III dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, che prevede valori limite per le emissioni convogliate e le emissioni diffuse pari, rispettivamente, a 100 mgC/Nmc e ≤ al 20% dell'input di solvente. Non si prevede una nuova messa a regime per questa emissione.

Emissione N. 8 - trattamento corona

Gli inquinanti sono costituiti da ozono; per la determinazione del valore limite si fa riferimento alla voce 4.5.25 - TRATTAMENTO "CORONA" DI FILM PLASTICI A BASE DI POLIETILENE E POLIPROPILENE NELLA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI FLESSIBILI dell'allegato 4 alla Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che prescrive un valore pari a 1 mg/Nmc. Trattandosi di modifica di emissione esistente dovrà essere eseguito un monitoraggio nella fase di messa a regime.

Emissione N. 9 – stampa

Gli inquinanti sono costituiti da COV; per la determinazione del valore limite si fa riferimento al punto 3.1, per soglie di consumo di solvente >25 t/a, della Tabella 1 alla Parte III dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, che prevede, per le emissioni convogliate e le emissioni diffuse, valori limite pari, rispettivamente, a 100 mgC/Nmc e ≤ al 20% dell'input di solvente. Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime che, considerata la peculiarità dell'impianto, potrà avere una durata di 60 giorni dalla data di messa in esercizio; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale.

Relativamente alle emissioni N. 3, 6, 7, 9, 10 e 11 si specifica quanto segue:

Gli inquinanti sono costituiti da COV; per la determinazione del valore limite si fa riferimento al punto 3.1, per soglie di consumo di solvente >25 t/a, della Tabella 1 alla Parte III dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06. Quindi, le emissioni in atmosfera sono autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:

- a) input di solvente pari a 216 t/a (consumo massimo teorico di solvente pari a 186,5 t/a + quantità di solvente recuperato indicata in 30 t/a);
- b) il valore limite per l'inquinante "Composti organici volatili (espressi come C. tot)" per le emissioni convogliate è ≤ a 100 mg/Nmc;
- c) il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere ≤ al 20% dell'input di solvente (43,20 t/anno);
- d) l'emissione totale annua di COV, calcolata mediante la tabella che segue che considera il limite di emissione previsto, un fattore di conversione pari a 1,2, 16 ore/giorno lavorative e 250 giorni/anno, dovrà essere ≤ 58,56 t/a.

EMISSIONI CONVOGLIATE

Emissione	Portata Nmc/h	Concentrazione massima (mgC/Nmc)	Ore lavorate al giorno	Giorni lavorativi all'anno	Ore lavorate all'anno	Flusso di massa t/a
E3	14000	100	16	250	4000	6,72
E9	18000	100	16	250	4000	8,64
					totale	15,36

EMISSIONI DIFFUSE

		% diffuse	t/anno
20% input di solvente	input solvente	216	20
			43,20

EMISSIONE TOTALE ANNUA AUTORIZZATA	58,56	t/anno
---	--------------	---------------

- e) Entro il 30 aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della Parte I dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, dovrà essere trasmessa ad Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa e Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell'Allegato III alla Parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Al fine di compilare la voce O1 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi. Al fine di compilare la voce O5 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate a monte e a valle dell'impianto di combustione ricavandoli da misure dirette nel corso dell'anno di riferimento e copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi. Al fine di compilare la voce O6 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV eseguite sui rifiuti avviati a recupero/smaltimento contenuti COV, e copia di tali certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi.
- f) Ai fini di una corretta compilazione e verifica del piano di gestione solventi, si prescrive l'installazione di sistemi di registrazione (es: amperometri) delle ore effettive di utilizzo degli impianti afferenti, rispettivamente, ai punti di emissione E3, E9 e ai punti di emissione di emergenza E10 e E11. Il gestore, nella comunicazione di messa in esercizio, dovrà dare evidenza dell'installazione di detti sistemi fornendo le caratteristiche tecniche e di funzionamento dei dispositivi adottati. Nella stessa comunicazione dovranno essere fornite anche le caratteristiche dei dispositivi già installati sui punti di emissione E6 e E7, come indicato dalla prescrizione c) punto 3. paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3887 del 21/07/2017.
- g) La conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 03/04/06 n. 152;
- h) In caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
- i) I consumi mensili di prodotti contenuti solvente, (diluenti/solventi, ritardanti e inchiostri) validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su registro vidimato Tali consumi non devono essere superiori a 110.000 kg di inchiostri a base solvente, 15.000 kg di ritardante a base solvente e 100.000 kg di diluente/solvente;
- j) Il solvente riutilizzato (quantità di solventi organici che sono recuperati e reimmessi come solvente nel processo) dovrà essere registrato sul registro di cui al successivo punto i) ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività.

Si riconfermano le restanti prescrizioni previste al punto 3 della DET-AMB-2017-3887 del 21/07/2017 che si ritengono comunque applicabili anche per i punti di emissioni E9, E10 e E11.

In relazione alla prescrizione e) del punto 3 della vigente autorizzazione si propone di suddividere le fermate di impianti in "microfermate" (fermate dei post combustori per un periodo minore o uguale a 20 minuti) e "macrofermate" (fermate dei post combustori per un periodo superiore ai 20 minuti).

Le microfermate potranno non essere comunicate entro le otto ore dal guasto, ma comunque dovranno essere annotate su registro vidimato; per le macrofermate resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni vigenti.

Si ritiene comunque che nella relazione inerente il piano di gestione solventi, ai fini di una corretta valutazione dei quantitativi di solventi emessi, debba essere riportata per ogni impianto di post combustione

una relazione sintetica di tutte le fermate riscontrate nell'anno di riferimento, con indicazione della durata di ciascun fermo impianto con prosecuzione della lavorazione.

Inoltre, nel ciclo produttivo sono inseriti 3 impianti termici "in vena d'aria" ad uso produttivo alimentati a metano, identificati come:

- Caldaia C1 da 240 kW a servizio della macchina da stampa esistente, i cui fumi di combustione finiscono nell'emissione N.9;
- Caldaia C2 da 160 kW a servizio della macchina da stampa nuova, i cui fumi di combustione finiscono nell'emissione N.9;
- Caldaia C5 da 600 kW, a servizio della nuova accoppiatrice, i cui fumi di combustione finiscono nell'emissione N. 3.

Impianti termici civili

E' presente un impianto, alimentato a gas metano, di potenza pari a 271 kW. Tale impianto non ricade nel Titolo I alla Parte V del Decreto e non è soggetto ad autorizzazione.

Con nota prot. n. 2019/0168124/P del 27/06/19, acquisita al protocollo PG/2019/102025 del 28/06/19, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena ha espresso "parere favorevole alle emissioni in atmosfera per quanto riguarda di aspetti di competenza con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale".

Per le altre emissioni non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni riportate nell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1775 del 04/04/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 07/04/17 P.G.N. 8547, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3043 del 15/06/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 19/06/17 P.G.N. 14417;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3887 del 21/07/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 24/07/17 prot. n. 17371.

Il Comune di Savignano sul Rubicone, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1775 del 04/04/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 07/04/17 P.G.N. 8547, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3043 del 15/06/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 19/06/17 P.G.N. 14417;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3887 del 21/07/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 24/07/17 prot. n. 17371;

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al Comune di Savignano sul Rubicone in data 14/03/2019 P.G.N. 21368, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 5A – RICAMBIO ARIA REPARTO STAMPA

EMISSIONE N. 5B – RICAMBIO ARIA REPARTO STAMPA

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della Parte Quinta del citato decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. 4 – CALDAIA C3 RISCALDAMENTO LOCALI (271 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di imballaggi in materie plastiche sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

**EMISSIONE N. 3 – NUOVA ACCOPPIATRICE CON GRUPPO STAMPA + CALDAIA C6 IN VENA D'ARIA
MACCHINA DA STAMPA FLESSOGRAFICA NUOVA (NONO COLORE)**

Impianto di abbattimento: combustore termico rigenerativo (combustibile ausiliario metano, 463 kW)

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	100	mgC/Nmc
--	-----	---------

EMISSIONE N. 6 – CAMINO DI EMERGENZA – MACCHINA DA STAMPA FLESSOGRAFICA ESISTENTE

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	emergenza	

EMISSIONE N. 7 – CAMINO DI EMERGENZA – MACCHINA DA STAMPA FLESSOGRAFICA NUOVA (OTTO COLORI)

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	emergenza	

**EMISSIONE N. 8 – TRATTAMENTO CORONA ACCOPPIATRICE SENZA SOLVENTI ESISTENTE
TRATTAMENTO CORONA NUOVA ACCOPPIATRICE CON GRUPPO STAMPA**

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

**EMISSIONE N. 9 – MACCHINA DA STAMPA FLESSOGRAFICA ESISTENTE + CALDAIA C1 IN VENA D'ARIA
MACCHINA DA STAMPA FLESSOGRAFICA NUOVA (OTTO COLORI) + CALDAIA C2 IN VENA D'ARIA**

Impianto di abbattimento: combustore termico rigenerativo (combustibile ausiliario metano, 271 kW)

Portata massima	18.000	Nmc/h
-----------------	--------	-------

Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	100	mgC/Nmc
--	-----	---------

EMISSIONE N. 10 – CAMINO DI EMERGENZA – NUOVA ACCOPPIATRICE CON GRUPPO STAMPA

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	emergenza	

EMISSIONE N. 11 – CAMINO DI EMERGENZA – MACCHINA DA STAMPA FLESSOGRAFICA NUOVA (NONO COLORE)

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	emergenza	

2. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di “*Altri tipi di rotocalcografia, flessografia, offset dal rotolo, unità di laminazione o laccatura (> 15)*” (**art. 275 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.** e punto 3.1 della Tab. 1 della Parte III dell’Allegato III alla Parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni N. 3, 6, 7, 9, 10 e 11** le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
- Il consumo massimo teorico di solvente è pari a 186,5 t/anno;
 - Il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 20% dell’input di solvente;
 - L’emissione totale annua di COV dovrà essere < o pari a 58,56 t;
 - Entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della Parte I dell’Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà essere trasmessa ad Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all’anno precedente, attestante la conformità dell’impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell’Allegato III alla Parte Quinta del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell’impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dell’Allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Al fine di compilare la voce O1 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi. Al fine di compilare la voce O5 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate a monte e a valle dell'impianto di combustione ricavandoli da misure dirette nel corso dell'anno di riferimento e copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi. Al fine di compilare la voce O6 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV eseguite sui rifiuti avviati a recupero/smaltimento contenuti COV, e copia di tali certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;
 - Ai fini di una corretta compilazione e verifica del piano di gestione solventi, si prescrive l’installazione di sistemi di registrazione (es: amperometri) delle ore effettive di utilizzo degli impianti afferenti, rispettivamente, ai **punti di emissione N. 3, 9 e ai punti di emissione di emergenza N. 10 e 11**. Il gestore, nella comunicazione di messa in esercizio di cui al successivo punto 6, dovrà dare evidenza dell’installazione di detti sistemi fornendo le caratteristiche tecniche e di funzionamento dei dispositivi adottati. Nella stessa comunicazione dovranno essere fornite

- anche le caratteristiche dei dispositivi già installati sui **punti di emissione di emergenza N. 6 e N. 7** esistenti;
- f) Ai fini di una corretta valutazione dei quantitativi di solventi emessi, unitamente al piano di gestione dei solventi di cui al precedente punto d), dovrà essere riportata per ogni impianto di post combustione una relazione sintetica di tutte le fermate riscontrate nell'anno di riferimento, con indicazione della durata di ciascun fermo impianto con prosecuzione della lavorazione;
 - g) La conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'Allegato III alla Parte quinta del D.lgs. 152/06 e smi;
 - h) In caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
 - i) I consumi di prodotti contenenti solventi (inchiostri, ritardanti, solventi/diluenti), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati almeno mensilmente sul registro di cui al successivo **punto 11**. Tali consumi non devono essere superiori a 110.000 kg di inchiostri a base solvente, 15.000 kg di ritardanti a base solvente, 100.000 kg di solventi/diluenti all'anno;
 - j) Il solvente riutilizzato (quantità di solventi organici che sono recuperati e reimmessi come solvente nel processo) dovrà essere registrato sul registro di cui al successivo **punto 11** ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività.
3. Prescrizioni inerenti gli **impianti di combustione termica (N. 3 e 9)** e le relative **emissioni di emergenza (N. 6, 7, 10 e 11)**:
- a) Dovrà essere garantito un tempo di contatto degli effluenti in camera di combustione non inferiore a 0,6 sec;
 - b) La temperatura di esercizio dovrà essere superiore a 750°C;
 - c) In caso di guasto (blocco o qualsiasi altro tipo di emergenza) dei combustori termici, che comporti l'attivazione automatica di una delle relative emissioni di emergenza N. 6, 7, 10 e 11, la Ditta dovrà provvedere a ripristinare le condizioni operative dei combustori nel tempo minimo indispensabile alle operazioni di ripristino e comunque entro due ore dal verificarsi dell'evento, oltre il quale dovranno essere interrotte le attività di stampa;
 - d) Qualora la fermata del combustore termico sia superiore a 20 minuti ("macrofermata"), **entro le otto ore successive al guasto**, la Ditta dovrà informare tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), dell'arresto e del riavvio dell'impianto di combustione;
 - e) Qualora la fermata del combustore sia inferiore o uguale a 20 minuti ("microfermata"), la Ditta potrà non comunicare l'arresto e il riavvio dell'impianto di combustione;
 - f) Le operazioni di arresto e di avviamento dei combustori di cui ai precedenti punti d) e e) dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 11**. Tale registro dovrà contenere le informazioni indicate dall'Allegato VI, appendice 2 alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ("*schema esemplificativo del registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento.....*").
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per i "*Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)*" il metodo di riferimento è UNI EN 12619:2013. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. 9, 10 e 11**

entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.

6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Savignano sul Rubicone la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuove emissioni N. 9, 10 e 11**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 9** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
9. **Alla data di messa a regime** degli impianti di cui al precedente punto la Ditta provvederà ad effettuare almeno un monitoraggio della **emissione modificata N. 8**. Entro un mese dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
10. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 3 e 9 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di inchiostri, ritardanti, solventi/diluenti, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera i) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alle emissioni **emissioni N. 3, 6, 7, 9, 10 e 11;**
 - dovrà essere registrato il quantitativo di solvente recuperato, ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività, come richiesto alla lettera j) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alle emissioni **emissioni N. 3, 6, 7, 9, 10 e 11;**
 - dovranno essere annotate le operazioni di arresto e di avviamento dei combustori in caso di guasto degli stessi, come richiesto alla lettera f) del precedente punto 3. relativamente alle **emissioni N. 3, 6, 7, 9, 10 e 11.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.